

TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione per il riesame dei provvedimenti
restrittivi della libertà personale
e dei provvedimenti di sequestro

Il Tribunale, sezione unica per il riesame, composto dai signori:

1. dott.ssa	Antonia	Pappalardo	Presidente
2. dott.ssa	Alessia	Geraci	Giudice
3. dott.ssa	Cristina	Denaro	Giudice rel. est.

riuniti in camera di consiglio, sciogliendo la riserva assunta all'udienza del 24 aprile 2020 in merito all'appello proposto dal difensore di omissis, nato a Benin (Nigeria) il omissis, avverso l'ordinanza del 30 marzo 2020 con la quale la Corte di Assise di Appello di Palermo ha sospeso i termini massimi di custodia cautelare in carcere ex art 304 c 6 c.p.p. sino al 4 maggio 2020; sentita la Difesa ha emesso la seguente

ORDINANZA

omissis è sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di cui all'art 416 bis c.p., per il quale ha riportato una condanna, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.

Con ordinanza del 30 marzo 2020, pronunciata nel corso dell'udienza celebratasi in pari data, la Corte di Assise di appello, nel disporre il rinvio del processo su istanza dei difensori degli imputati ex art. 83 d.l. 18/2020, ha sospeso i termini di durata massima della custodia cautelate sino all'udienza del 4 maggio 2020, fissata per la prosecuzione del processo.

La Corte in particolare, ha evidenziato che:

- all'udienza del 12 marzo 2020 il processo era stato rinviato su istanza di tutti i difensori;
- alla vigilia dell'udienza del 30 marzo 2020 i difensori di tutti gli imputati avevano fatto pervenire istanza di rinvio della trattazione dell'udienza ;
- in data 30 marzo 2020 nessun difensore era comparso ad eccezione del legale del collaboratore di giustizia omissis, il quale aveva insistito nella richiesta di rinvio solo per la posizione del suo assistito, non potendo assumere la difesa d'ufficio degli altri imputati per incompatibilità;
- le istanze di rinvio dei difensori dovevano ritenersi legittime in quanto il termine massimo di fase della misura custodiale sarebbe scaduto il 21 maggio 2020, non operando, dunque, l'eccezione introdotta dall'art 2 DL 11/2020, che prevede l'obbligo di trattazione dei processi i cui termini

massimi vengano a scadere durante il periodo di rinvio di ufficio ex art. 1 del medesimo Decreto legge, corrente dal 9 marzo al 22 marzo 2020 (data quest'ultima prorogata la 15 aprile per effetto dell'art. 83 DL 18/2020);

- stante l'eccezionalità delle norme introdotte con i decreti legge 11 e 18 del 2020, che condizionano il rinvio il processo alla volontà delle parti interessate, i periodi di sospensione connessi ai rinvii operati su istanza difensiva in forza della su richiamata normativa dovevano aggiungersi a quello massimo di cui all'art 304 comma 6 c.p.p.;

- in ogni caso si verterebbe nell'ipotesi di cui all'art 304 comma 1 lettera b c.p.p., in relazione al quale opererebbe la deroga di cui all'art 304 comma 7 c.p.p., a mente del quale *“Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b)”*.

Pertanto la Corte, nel disporre il rinvio del processo all'udienza del 4 maggio 2020, ha sospeso i termini di durata massima della custodia cautelare dal 9 marzo al 4 maggio 2020.

Avverso detta statuizione ha proposto appello la difesa rilevando, in primo luogo, come la sospensione dei termini massimi di custodia cautelare non potesse trovare copertura normativa attraverso il richiamo ai Decreti Legge nn. 11 e 18 del 2020, posto che il termine di cui all'art 304 comma 6 c.p.p., che per costante giurisprudenza ha natura invalicabile, non era contemplato tra quelli che, ai sensi dell'art 2 comma 4 DL 11 /2020 e dell'art 83 comma 4 e 9 DL 18/2020, erano sospesi per il tempo del rinvio del procedimento su istanza difensiva (ovvero solo i termini di cui agli articoli 303, 308, 309 comma 9, 311, commi 5 e 5bis, 324 comma 7 c.p.p.).

La difesa, inoltre, ha rilevato l'inapplicabilità, al caso di specie, dell'art 304 lettera b c.p.p. posto che:

- l'udienza non si sarebbe dovuta celebrare ma avrebbe dovuto essere rinviata d'ufficio in ossequio alla ratio della norma emergenziale di evitare l'allontanamento della popolazione dal proprio domicilio;

- il rinvio, dunque, non era stato causato dalla mancata partecipazione del difensore, che non si era recato in udienza per ragioni di emergenza sanitaria.

L'appello è fondato per le ragioni che seguono.

Giova premettere, al fine di inquadrare correttamente la questione, che l'art. 1 del D.L. n. 11 dell'8 marzo 2020 e l'art. 83 del successivo D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 hanno previsto l'obbligo di rinviare d'ufficio tutti i procedimenti pendenti presso gli uffici giudiziari dalla data del 9 marzo 2020 sino quella del 15 aprile (poi prorogata ulteriormente alla data dell'11 maggio), salvo talune eccezioni indicate all'art. 2 comma 2 D.L. 11/2020 e all'art 83 comma 3 D.L. 18 /2020.

Tra le eccezioni indicate in dette disposizioni, per le quale sussiste un obbligo di trattazione dei relativi procedimenti, rientrano, per quanto qui di interesse, *“i procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini” di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, i procedimenti a procedimenti in cui sono state applicate misure cautelari o di sicurezza.*

Giove precisare, inoltre, il generico richiamo all'art 304 operato dall'. 83 comma 3 lettera B) D.L. n18/20, è stato correttamente interpretato come esclusivamente riferito al termine massimo di cui comma 6 dell'art.304 c.p.p. (cfr relazione del massimario della Suprema Corte del 23 marzo 2020).

Va poi, rilevato che gli articoli 2 comma 4 D.L. 11/2020 e 83 comma 4 e 9 D.L. 18/2020 prevedono, per i procedimenti in cui siano state applicate misure cautelari per i quali non sia stata richiesta la trattazione (da rinviare, quindi, d'ufficio), la sospensione dei termini di cui agli articoli 303, 308, nonché di quelli di natura processuale di cui agli articoli 309 comma 9, 311, commi 5 e 5 bis, 324 comma 7 c.p.p..

Fatta detta premessa in diritto, va altresì evidenziato che la Corte, con argomentazioni non oggetto di alcuna censura, ha escluso che il processo a carico dell'odierno appellante rientrasse quelli indicati nell'art. 83 comma 1 lettera b , per i quali è previsto un obbligo inderogabile di trattazione. Oggetto di specifica censura difensiva è stata, invece, la statuizione della Corte che ha sospeso i termini massimi di custodia cautelare, di cui all'art 304 c.p.p. assumendo che tale effetto fosse sotteso alla specificità ed eccezionalità della normativa introdotta con i su citati decreti legge, che condizionano il rinvio del processo e la conseguente sospensione dei termini alla volontà delle parti interessate.

Orbene, sotto tale aspetto, ritiene il collegio che, come correttamente rilevato dalla difesa, la sospensione dei termini di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p. non possa essere ancorata alla normativa di natura eccezionale introdotta con i Decreti Legge nn. 11 e 18 del 2020.

Ed invero, gli articoli 2 comma 4 DL 11 /2020 e 83 commi 4 e 9 DL 18/2020, nel disciplinare il regime di procedimenti a carico di soggetti in misura da rinviare d'ufficio in mancanza di istanze di trattazione, prevedono la sospensione esclusivamente dei termini di cui agli articoli 303, 308, 309 comma 9, 311, commi 5 e 5 bis, 324 comma 7 c.p.p., senza alcuna espressa deroga del c.d. termine massimo dei massimi di cui all'art 304 c.p.p.

Dette disposizioni, che hanno natura eccezionale - e, come tali, devono essere restrittivamente interpretate - non possono, dunque, estensivamente ritenersi riferite anche al termine di cui all'art 304 comma 6 c.p.p, che, per altro, è stato costantemente ritenuto dalla Suprema Corte invalicabile, salvo l'espressa deroga di cui all'art 304 comma 1 lettera b c.p.p..

La riprova è fornita da una interpretazione sistematica della norma in rilievo.

Infatti, in ossequio alla natura inderogabile del limite temporale imposto dall'art. 304 comma 6 c.p.p., il legislatore, in sede di normazione emergenziale, ha, infatti, introdotto l'obbligo di trattare i procedimenti i cui termini finali massimi vadano a scadere nel periodo di rinvio d'ufficio legislativamente determinato (9 marzo - 15 aprile), in tal modo sottraendo alla parti (difensori ed imputati) la possibilità di dilatare la durata di detti termini, a differenza degli altri termini (ovvero quelli di cui agli articoli 303, 308, 309 comma 9, 311, commi 5 e 5 bis, 324 comma 7 c.p.p.) la cui sospensione è di fatto condizionata dalla scelta della difesa di trattare o meno il procedimento.

Va poi specificato che detto regime di improrogabilità dei termini di cui all'art 304 comma 6 c.p.p. non si ritiene attenga solo a quelli che scadano nel periodo di "rinvio d'ufficio ex lege" (9 marzo- 15 aprile).

Ed infatti, in linea di continuità con tale approccio ermeneutico - che resta, per così dire validato - l'art 36 d.l. n 23 dell'8 aprile 2020, nel prorogare il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, all'11 maggio 2020, ha previsto l'obbligo di trattazione dei *“ procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020”*.

Orbene, alla luce delle su richiamate indicazioni normative deve concludersi che :

- la possibilità di dilatare il termine finale massimo dei massimi di custodia cautelare è del tutto sottratta alla scelta della parte di trattare o meno il procedimento;
- l'obbligo di trattazione deve ritenersi strettamente correlato alla natura improrogabile della durata del termine di cui all'art 304 comma 6 c.p.p.;
- il legislatore ha disancorato la improrogabilità del termine finale massimo di custodia cautelare al dato temporale della sua scadenza del periodo di rinvio ex lege.

Alle stesse conclusioni è pervenuta la Suprema Corte nella citata relazione del 23 marzo 2020 escludendo dalla sospensione i termini di cui all'art. 304 comma 6 c.p.p. anche nel periodo compreso dal 15 aprile al 30 giugno (*Si potrebbe sostenere, in definitiva, che dalla lettura congiunta degli artt.83, commi 4, 7 lett. g), e 9, scaturirebbe il seguente regime: 1. fino al 15 aprile 2020, in forza dell'art. 83, comma 4, opererebbe la sospensione della prescrizione e dei termini di cui all'art. 303 e 308 cod. proc. pen., mentre non è sospeso il solo termine massimo di cui all'art.304, comma 6, cod. proc. pen.; 2. nel periodo tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2020 permanerebbe la sospensione della prescrizione e dei termini di cui all'art. 83, comma 9 (tra di essi ancora una volta non compresi quelli di cui all'art. 304 cit.), che espressamente stabilisce che tale regime non opera “oltre il 30 giugno 2020).*

Alla luce di quanto sopra argomentato, non può condividersi la conclusione cui è pervenuta la Corte d'Assise di Appello secondo cui la sospensione dei termini di cui all'art 304 comma 6 c.p.p.

sarebbe legittimata in considerazione della specificità ed eccezionalità della normativa introdotta dai DL 11 e 18 del 2020.

Ragioni in parte analoghe inducono ad escludere la possibilità di sospendere i termini massimi di custodia cautelare attraverso il richiamo all'art 304 comma 1 lettera b) e comma 7 c.p.p.

L'art 304 comma 7 c.p.p. stabilisce, infatti, che *“Nel computo dei termini di cui al comma 6, salvo che per il limite relativo alla durata complessiva della custodia cautelare, non si tiene conto dei periodi di sospensione di cui al comma 1, lettera b).*

Quest'ultima disposizione prevede la sospensione dei *“i termini previsti dall'articolo 303 c.p.p., con ordinanza appellabile a norma dell'articolo 310, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato a causa della mancata presentazione, dell'allontanamento o della mancata partecipazione di uno o più difensori che rendano privo di assistenza uno o più imputati;*

Ora, deve rilevarsi che, come sopra evidenziato, il legislatore, attraverso la normativa emergenziale sopra richiamata, nell'imporre la trattazione dei procedimenti i cui termini massimi finali scadano nel periodo corrente dal 9 marzo al 11 maggio 2020 e successivamente anche di quelli che scadono nei sei mesi successivi al 11 maggio 2020, ha di fatto ribadito la natura perentoria ed inderogabile di detto termine, la cui durata ha escluso potesse essere rimessa alla scelta della stessa parte interessata di trattare o meno in procedimento.

Il regime del termine finale massimo trova, quindi, una sua peculiare e specifica disciplina nelle disposizioni emergenziali dettate dai decreti legge nn 11, 18 e 23 del 2020, i quali, nel sottrarre alla scelta della parti la possibilità di dilatare il termine di cui all'art 304 comma 6 c.p.p., hanno di fatto escluso l'operatività della deroga di cui al comma 1 lettera b) della citata disposizione codicistica.

Ed invero, l'art. 304 comma 1 lettera b) c.p.p. introduce una deroga all'improrogabilità dei termini finali massimi sostanzialmente connessa a situazioni nelle quali, proprio per ragioni sostanzialmente legate all'esercizio di un diritto del difensore (quale la adesione alla astensione) o dell'imputato (quali la revoca del difensore) – si è venuto a creare un vuoto di assistenza tecnica.

L'operatività dell'art 304 lettera b) c.p.p. è, dunque, prevalentemente connessa, nella sua pratica applicazione, ad una legittima scelta discrezionale delle parti, alle quali, invece, la su menzionata normativa emergenziale, da ritenersi prevalente in quanto speciale, intende sottrarre la possibilità di dilatare dei termini massimi di durata della custodia cautelare.

A ciò si aggiunga che, nel caso di specie, come sottolineato dalla difesa, la celebrazione dell'udienza deve ritenersi irrituale a fronte delle indicazioni tratte dai citati decreti legge e dalla relazione illustrativa al D.L. n.17 del 2020, che, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone, ha indicato la necessità di rinviare d'ufficio i procedimenti dal 9 marzo al 15 aprile (poi prorogato al 11 maggio), introducendo una

sorta di causa di sospensione ex lege (tanto che secondo alcuni commentatori non sarebbe nemmeno necessario un espresso provvedimento di rinvio dei processi già fissati).

Ed allora, come correttamente dedotto dalla Difesa, deve ritenersi incoferente il richiamo all'art. 304 comma 1 lettera b) c.p.p. che presuppone che, nel corso dell'udienza, l'indagato/imputato si trovi privo di assistenza tecnica; evenienza questa che non si sarebbe potuta verificare nel caso di specie, tenuto conto dell'obbligo per il giudice precedente, in assenza di istanze di trattazione, di disporre il rinvio del processo.

Né rileva la presenza all'udienza di un unico difensore che ha espresso in detta sede non già, propriamente, una volontà di rinviare il procedimento ma, alla stregua delle disposizioni normative che legittimano il rinvio d'ufficio, si è limitato ad una conferma ricognitiva delle condizioni legittimanti suddetto rinvio d'ufficio.

La preclusione alla possibilità di trattare il processo, derivante direttamente dai decreti legge e non certo dalle istanze di rinvio degli avvocati, fa, allora, venire meno in radice la possibilità che l'indagato si trovi privo di assistenza tecnica (posto che nessuna attività si sarebbe potuta porre in essere nel corso dell'udienza) e, dunque, rende inverificabile proprio quella situazione alla cui ricorrenza è subordinata l'operatività dell'art 304 comma 1 lettera b c.p.p. .

Si tratta di fatti giuridici per così dire "ontologicamente" distinti cui seguono conseguenze giuridiche non sovrapponibili.

In conclusione, alle luce delle superiori argomentazioni si impone l'accoglimento rigetto dell'appello

P.Q.M.

Visto l'art. 310 c.p.p.

Accoglie l'appello proposto nell'interesse di ommissis, come sopra generalizzato, avverso l'ordinanza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Palermo in data 30 marzo 2020, che annulla.

.Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Palermo il 27.4.2020

Il Giudice est.
Cristina Denaro

Il Presidente
Antonia Pappalardo